

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

(art. 43, comma 1, regolamento generale, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

REPUBBLICA ITALIANA Rep. N.....

COMUNE DI VAL DELLA TORRE

(Città Metropolitana di Torino)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL TETTO DEL FABBRICATO
PRINCIPALE DELLA R.A.A. "GIANDOMENICO E SANDRA SPINOLA
ROSSI DI MONTELERA"

Impresa Appaltatrice:

Importo contrattuale: euro **oltre I.V.A.**

C.U.P.: D41E16000110004

C.I.G.: ZD815C98AD

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila....., addì del mese di,
alle orein, nel mio ufficio sito al piano
.....del Palazzo Municipale in Val Della Torre (Torino) Piazza del
Municipio n.1, avanti di me,, Segretario
Generale del Comune di Val Della Torre, autorizzato a rogare atti del
Comune nella forma pubblica amministrativa, nell'interesse del Comune, ai
sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. c) del D.Lgs. 267/2000, sono
personalmente comparsi i sottoindicati Signori: -----

1°), nato a il, il quale in
applicazione all'art.107 del D.Lgs 18.08.2000 n.267, interviene in qualità di
.....del.....
del Comune di Val Della Torre,
(P.IVA.....Cod.Fisc.....) e quindi domiciliato per la

carica presso la sede del Comune stesso, Piazza del Municipio n.1; -----

2°), nato a.....il.....e residente
in.....via....., legale rappresentante
dell'Impresa....., con sede legale in,
via..... (P.I.), il quale agisce e stipula in
quest'atto in nome e per conto dell'Impresa predetta, aggiudicataria dei
lavori ad oggetto: "Lavori di realizzazione di pubblica piazza nell'ambito
della Parrocchia San Donato". -----

I su costituiti, della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo,
mi richiedono di far constare col presente atto pubblico quanto appresso: ----

P R E M E S S O

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. del,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo ad
oggetto "Lavori di realizzazione di pubblica piazza nell'ambito della
Parrocchia San Donato", redatto dall'Arch. Paolo ALPE con sede in
Rivoli (Torino), C.so Susa 242, comportante una spesa complessiva
di €. 200.000,00 e per un importo di lavori da appaltare di €
145.192,02, di cui € 17.867,21 relativi agli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d'asta; -----
- che con determinazione del Direttore del Settore Tecnico n. del
...., è stata disposta l'assegnazione dei lavori, da realizzarsi a corpo,
mediante gara a procedura negoziata, con il criterio del massimo
ribasso sull'importo complessivo dei lavori, al netto degli oneri per
l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'art. 53, comma 4 e

dell'art. 82, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., senza fissare alcun limite di ribasso e con esclusione di offerte in aumento e contestualmente approvata la lettera di invito ed il modello di domanda per l'ammissione alla gara; -----

- che le opere di cui all'oggetto sono finanziate con fondi propri di bilancio; -----

-

- che in data.....si è proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte pervenute; -----

- che in seguito alla predetta gara, svoltasi il giorno, è risultata aggiudicataria dell'appalto medesimo l'Impresa (P.I.), con sede legale in -, avendo la medesima presentato offerta valida e favorevole, che si allega al presente contratto distinta sotto la lettera B) proponendo il ribasso del% (..... per cento) sull'importo a base d'asta, come da verbale della gara a procedura negoziata approvato in data con determinazione del Direttore del Settore Tecnico n.;-----

- che l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. del della SOC. per euro; -----

-

- che in data l'Appaltatore ha effettuato la comunicazione

circa la propria composizione societaria prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. 11/5/1991 n. 187; -----

-

- che sono state acquisite, nei confronti della ditta suddetta le informazioni previste dall'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, recante norme in materia di antimafia; -----
- che in data è stato emesso il D.U.R.C. regolare; -----
-
- che in data sono pervenuti i certificati del Casellario Giudiziale dei soggetti interessati. -----
- che ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è il seguente:; -----
- che l'Appaltatore, come sopra rappresentato, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 187 sopra citato, qualora intervengano variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto già comunicato; -----

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

I sopra nominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa la quale forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

....., nella sua espressa veste di

....., affida alla Ditta citata in premessa, che in persona del Sig., legale rappresentante della medesima, accetta l'appalto delle opere di cui trattasi.

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Il computo metrico estimativo allegato al progetto è estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale.

Articolo 3. Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta ad euro(euro), oltre ad euro 17.867,21 (euro diciassettemilaottocentosessantasette//21) per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), per complessivi euro(euro).

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il corrispettivo dell'appalto è determinato a corpo ai sensi dell'art. 53 comma 4 D. Lgs 163/2006 e s.m. e i. ed i criteri di individuazione sono quelli di cui all'art. 82 comma 2b del D. Lgs. 163/2006, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito

alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata (ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.)

2. Ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

3. Qualora l'Ente appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D. Lgs. 163/06, e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

4. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 18 comma 8 dell'Allegato XXI, 132 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e 161 e 162 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Predisposizione del piano di lavoro, consegna ed inizio lavori

Il cantiere per l'esecuzione delle opere di cui all'oggetto presenta le caratteristiche e le dimensioni di cui al terzo comma dell'art. 90 D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., per cui esiste l'obbligo della presenza del

Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, e la necessità di disporre il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e del Fascicolo dell'opera.

L'aggiudicatario è tenuto al rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute nel sopracitato D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.e i. per danni applicabili, nonché delle restanti disposizioni di legge in materia; inoltre, prima della consegna dei lavori, redige e consegna a questa stazione appaltante un Piano operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il Piano Operativo di Sicurezza sopra citato formerà parte integrante del contratto d'appalto.

Art. 6. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori, sospensioni, proroghe, penalità, incentivazione

1. La consegna dei lavori avverrà con le modalità prescritte.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in **giorni 90 (novanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale pari a 0,1% (zerovirgolaunopercento) dell'importo di contratto al netto del ribasso d'asta e l'ammontare della penale sarà dedotto dal conto finale e fino ad un massimo del 10% dell'importo complessivo dei lavori.
4. Il programma di esecuzione lavori è quello riportato nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento del cantiere, materialmente non allegato al presente contratto, ma che qui si intende integralmente riportato, fatte salve

le modifiche necessarie apportate dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la Sicurezza congiuntamente durante l'esecuzione dei lavori.

5. E' ammessa la sospensione nei casi normati dal D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 artt. 158 e 159.

6. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Articolo 7. Oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciamenti, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere e del cantiere fino all'emissione del certificato di collaudo.

3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da un altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,

assicurazione e assistenza dei lavoratori.

7. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'articolo 23 del presente documento.

Articolo 8. Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei Lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 9. Invariabilità del corrispettivo

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo

1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 10. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. 21 giugno 2013 (Decreto del Fare), n. 69, coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, è dovuta all'Impresa Appaltatrice una somma, a titolo di anticipazione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto, che verrà erogata entro 15 giorni dalla data dell'effettivo inizio dei lavori, accertata dal Responsabile del Procedimento e previa costituzione e consegna, da parte dell'Impresa Appaltatrice, di apposita garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, in applicazione dell'art.124 del D.P.R. 207/2010; il relativo pagamento avverrà con le modalità di cui all'articolo 140 D.P.R.207/2010 ed il suo recupero avverrà progressivamente entro l'ultimo SAL.

2. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato di avanzamento dei lavori pari al 100% dell'importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta, comprensivo degli oneri di sicurezza ed al netto delle ritenute, così come previsto per legge e specificato all'art. 10 dello schema di contratto. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al paragrafo precedente.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del

certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

3. La rata di saldo verrà invece pagata dopo l'approvazione del collaudo e previa dimostrazione, da parte dell'Appaltatore, dell'adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi.

4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 133 del D.Lgs. 163/06 e 143 e 144 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207.

6. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Azienda e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 11. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare le norme sulle tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Pertanto ha l'obbligo di comunicare ai sensi dell'art. 3, comma 7 gli estremi identificativi dei conto correnti bancari o postali dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

3. I contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

4. Ai sensi dell'art. 1456 C.C. si procederà all'immediata risoluzione del contratto in caso di transazioni eseguite senza avvalersi di Banche o Società. Poste Italiane S.p.A. ai sensi delle legge n. 136/2010.

Articolo 12. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori. Ove il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione, il certificato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'Ente; il silenzio dell'Ente protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché

denunciati dall'Ente prima che il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell'Ente richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 13. Risoluzione del contratto

1. Oltre a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'appalto, l'Amministrazione ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" su proposta del Responsabile di Procedimento può deliberare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da

- pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81;
- j) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 14. Controversie

1. Qualora sorgessero controversie tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa, a norma del D.Lgs. 163/06, in analogia alle prescrizioni di cui all'art. 191 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
2. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, sarà attivata la procedura prevista dall'art. 240 del D.Lgs. 163/06.
3. Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è competente il Foro di Torino.

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 15. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme

contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118 comma 6 del D.Lgs. 163/2006.

Articolo 16. Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base all'autodichiarazione resa dall'Appaltatore in sede di offerta ed al certificato rilasciato dalla Camera di Commercio di Torino in data

Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'Appaltatore, ha depositato presso la Stazione appaltante:

- a) Il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come recepito nel D.Lgs. 09.04.2008 n. 81;
- b) Eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo del 09.04.2008 n. 81 e s.m.i, del quale assume ogni onere e obbligo;
- c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e

nell'esecuzione dei lavori;

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto e si intendono allegati allo stesso pur senza essere materialmente uniti al medesimo.

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 18. Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del D. Lgs. 163/2006, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

Articolo 19. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. rilasciata in data da, per l'importo complessivo di euro (.....).

La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'Amministrazione abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m. e i.

Articolo 20. Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'Ente da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo, con polizza n.
rilasciata da un'assicurazione per la copertura dei rischi derivanti da danneggiamento e distruzione di impianti ed opere anche preesistenti nonché la copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i documenti relativi al progetto esecutivo, ivi compreso il Piano di Sicurezza e Coordinamento, escluso il Computo Metrico Estimativo:

Art. 22. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 163/2006, e successive modifiche e integrazioni ed il suo regolamento di esecuzione ed attuazione, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Articolo 23. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,

tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Richiesto io Vice Segretario del Comune ho ricevuto il presente atto scritto in parte a mano e in parte a macchina, da persona di mia fiducia, su numero cinque fogli bollati di cui occupa fin qui numero diciotto facciate intere e numero ventuno righe della diciannovesima, di cui ho dato lettura alle parti che, avendolo trovato conforme alla loro volontà, nel testo e negli allegati lo hanno con me sottoscritto.

IL DIRETTORE DEL SETTORE

L'IMPRESA AGGIUDICATRICE

IL SEGRETARIO GENERALE